

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta
dell'11 novembre 2004.**

Airaghi, Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buemi, Buttiglione, Carboni, Castagnetti, Cè, Cialente Cicu, Cima, Cola, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mormino, Moroni, Mussi, Pacini, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Rivolta, Rizzi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Soro, Sospiri, Spini, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Airaghi, Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buemi, Buttiglione, Carboni, Castagnetti, Cialente Cicu, Cima, Cola, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mormino, Moroni, Mussi, Pacini, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Rivolta, Rizzi, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza

Buora, Selva, Sgobio, Soro, Sospiri, Spini, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 10 novembre 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MANINETTI: « Disposizioni in materia di trasmissione per via telematica del certificato medico ai fini dell'indennità di malattia » (5410);

BENVENUTO ed altri: « Disposizioni per la tutela della concorrenza e dei diritti dei consumatori nel settore degli "outlet" » (5411);

PERROTTA: « Disposizioni in materia di analisi ed etichettatura del vino imbotigliato » (5412);

CAMINITI ed altri: « Disposizioni per assicurare ai laureati in odontoiatria l'accesso ai concorsi per dirigente del Servizio sanitario nazionale » (5413);

GIACCO ed altri: « Disposizioni in materia di destinazione di beni in favore di persone con gravi disabilità e di discendenti privi di mezzi di sostentamento » (5414);

DEGENNARO: « Modifica dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di funzioni dell'Autorità Garante del contribuente » (5415).

Saranno stampate e distribuite.

Modifica nell'assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

La seguente proposta di legge — già assegnata alla VI Commissione permanente (Finanze) — è assegnata, in sede referente, alle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive), per consentire di procedere all'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento, con i progetti di legge nn. 2436, 4543, 4551, 4586, 4622, 4639, 4705, 4746, 4747, 4785 e 4971:

GRANDI ed altri: « Disposizioni per favorire il risarcimento dei risparmiatori vittime di grandi crisi finanziarie » (5294) — *Parere delle Commissioni I, II e V.*

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

CUCCU ed altri: « Modifiche all'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di ripartizione dei seggi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia » (5196) *Parere della XIV Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

CENTO ed altri: « Indizione di un referendum confermativo del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, fatto a Roma il 29 ottobre 2004 » (5392) *Parere delle Commissioni V e XIV.*

VIII Commissione (Ambiente):

FALLICA ed altri: « Disposizioni per il recupero e la riutilizzazione delle opere pubbliche incompiute » (5367) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite III (Affari esteri) e VIII (Ambiente):

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 » (5373) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro per l'innovazione e le tecnologie.

Il ministro per l'innovazione e le tecnologie, con lettera del 25 ottobre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, alla risoluzione in Assemblea Airaghi ed altri n. 6/00091, accolta dal Governo e approvata nella seduta dell'Assemblea del 21 aprile 2004, concernente il programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per il 2004.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera del 2 novembre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea SAIA n. 9/4489/34, accolto come raccomandazione dal Governo e approvato nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2003, concernente misure volte ad escludere dal divieto di assunzione a tempo indeterminato il personale delle polizie municipali.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 10 novembre 2004, a pagina 3, prima colonna, diciottesima riga, sostituire il nome « Ranieli » con il seguente « Ranieri ».

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE
DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO
(LEGGE FINANZIARIA 2005) (5310-BIS)**

(A.C. 5310-bis – Sezione 1)

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

All'articolo 29 apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

9-ter. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 sono apportate le seguenti modificazioni dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:

* 5-bis. Ai fini dell'equiparazione delle condizioni di esercizio del trasporto merci alle medie nazionali dei consumi energetici e della velocità d'esercizio, è concesso alle imprese di autotrasporto, con sede legale e stabilimento operativo in Sardegna, un contributo per l'acquisto di carbolubrificanti nei limiti del massimale previsto dal vigente regime degli aiuti di Stato per la piccola e media impresa nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260 del 1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, secondo le procedure di cui al comma 6, a valere sulle risorse di cui al comma 7.

5-ter. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, in materia di riduzione compensata di pedaggi autostradali, il Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle aree interessate dalla continuità territoriale, modifica le direttive ivi previste tenendo conto dei conti marittimi gravanti sulle imprese di autotrasporto, nonché delle distanze chilometriche percorse in mare e per raggiungere i porti d'imbarco. Nelle medesime direttive il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad introdurre il rimborso parziale dei costi marittimi, secondo criteri che garantiscano la parità di condizioni di esercizio tutte le imprese del settore.

29. 600. La Commissione.

* **(limitatamente al capoverso 5-bis).**

Aggiungere in fine il seguente comma:

« 45-bis. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche;

a) al comma 2-*quater*, dopo le parole: « periti commerciali, », sono inserite le seguenti: « dei consulenti del lavoro, »;

b) al comma 2-*quinquies*, terzo periodo, le parole: « dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali », sono sostituite dalle seguenti: « dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro ».

36. 601. La Commissione.

Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

46. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, all'articolo 31, ai commi 2-*quater* e 2-*quinquies*, dopo le parole: « dei ragionieri e periti commerciali » sono aggiunte le seguenti: « dei consulenti del lavoro ».

36. 197. (ex 36. 214) Maninetti, Peretti, Liotta, Romano.

Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

46. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresì stabilire la ripartizione delle superfici degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, compresi i concessionari del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissione diretta. »

36. 187. (ex 36. 542) Patria, Romoli, Savo.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22 della legge 26 marzo 2001, n. 128, è rideterminata in 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per garantire il pagamento del lavoro straordinario e gli oneri logistici connessi con l'attività di sorveglianza e controllo ad obiettivi fissi.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 38.281,100;

2006: — 38.281,100;

2007: — 38.281,100.

15. 34. (ex 15. 103.) Angioni, Molinari, Minniti, Pinotti, Pisa, Ruzzante, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Tannoni, Santino Loddo, Papini.

(A.C. 5310-bis — Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti e articoli aggiuntivi della Commissione 6.600 (*nuova versione*), 15.600, 26.0600, 27.602, 29.600, 32.600, 33.600, 34.600, 35.600 36.601, e relativi subemendamenti, nonché sugli emendamenti Tab. C. 68 e C. 69 Menia presentati al disegno di legge finanziaria 2005, C. 5310-*bis* e ulteriori rispetto a quelli contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5310-bis — Sezione 3)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 14.

(*Oneri contrattuali*).

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2005, di 56 milioni di euro.

2. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2005, di 22 milioni di

euro, di cui 20 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Per il personale dipendente dalle amministrazioni diverse da quelle statali trova applicazione l'articolo 3, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

5. In aggiunta a quanto stabilito dai commi 1, 2, 3 e 4, con successivo provvedimento potranno essere riconosciuti ulteriori incrementi ove siano individuate, contestualmente, le corrispondenti misure di contenimento dei fattori incrementali della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni.

5-bis. Il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 2004, concernente le piante organiche degli enti di ricerca, si intende applicabile anche all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2003.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 14.

(Oneri contrattuali).

Al comma 1, sostituire le parole: 56 milioni di euro con le seguenti: euro 2.477.348.066,30.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-bis, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Il numero 2) dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80, è abrogato.

14. 1. (ex 14. 37.) Delbono, Cordoni, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Montecucolo, Widmann, Zanella, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sgiacca, Bottino, Squeglia, Lettieri, D'Antoni.

Al comma 1, sostituire le parole: 56 milioni di euro con le seguenti: euro 2.477.348.066,30.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (*Emersione di attività detenute all'estero*). — 1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli da 12 a 20 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono sottoposti a tassazione con l'aliquota stabilita al comma 2 del presente articolo.

2. L'aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi menzionate al comma 1.

3. La somma complessivamente dovuta in base ai commi 1 e 2 viene corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2005, 2006 e 2007.

4. All'articolo 13 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola «riservata» è ovunque soppressa. Al comma 3 del medesimo articolo, le parole da «senza indicazione» a «riservata» sono sostituite dalle seguenti: «indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e le attività finanziarie da loro rimpatriate».

5. L'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è abrogato.

6. All'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,

n. 212, sono abrogate le parole da «relativamente» a «precedente».

14. 2. (ex 14. 38.) Guerzoni, Delbono, Cordoni, Sgobio, Alfonso Gianni, Cermigna, Widmann, Montecucullo, Zanella, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sgiacca, Bottino.

Al comma 1, sostituire la parole: 56 milioni con le seguenti: 150 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

14. 3. (ex 14. 21.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, sostituire le parole: 56 milioni con le seguenti: 120 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

14. 4. (ex 14. 45.) Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scania.

Al comma 1, sostituire le parole: 56 milioni con le seguenti: 28 milioni.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: 22 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro con le seguenti: 11 milioni di euro, di cui 8 milioni di euro;

al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , nel limite massimo di 32 milioni di euro.

14. 5. (ex 14. 31.) Sergio Rossi, Pagliarini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , di cui 17 milioni di euro per l'anno 2005, da destinare alla separata area contrattuale della vicedirigenza di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14. 6. (ex 14. 53.) Peretti, Liotta, Romano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le risorse finanziarie aggiuntive da destinare all'istituzione dell'apposita area contrattuale della vicedirigenza, prevista dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, anche al fine di garantire la funzionalità delle Amministrazioni dello Stato, sono determinate in 89 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Tali somme sono comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e delle imposte regionali sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) apportare le seguenti variazioni:

2005: — 89.000;

2006: — 89.000;

2007: — 89.000.

14. 7. (ex 14. 52.) Peretti, Liotta, Romano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per favorire l'istituzione dell'area contrattuale della vicedirigenza, prevista dall'articolo 7 della legge 15 luglio 2002, n. 145, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 30.000;

2006: — 30.000;

2007: — 30.000.

14. 8. (ex 14. 6.) Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le risorse già previste dall'articolo 3, comma 78, della legge n. 350 del 2003, poi abrogato dal decreto-legge 24 dicembre 2003, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale del comparto Ministeri appartenente alle ex carriere direttive, sono incrementate a decorrere dall'anno 2005, di 30 milioni di euro per finanziare l'istituzione dell'apposita area contrattuale della vice dirigenza, prevista dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, anche al fine di garantire la funzionalità delle Amministrazioni dello Stato. Tali somme sono comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e delle imposte regionali sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 30.000;

2006: — 30.000;

2007: — 30.000.

14. 9. (ex 14. 48.) Peretti, Liotta, Romano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In aggiunta a quanto stabilito al comma 1, le risorse per la contrattazione

collettiva previste dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono incrementate per l'anno 2005 del 15,3 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 50 per cento.

2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

14. 10. (ex 14. 47.) Bulgarelli, Zanella.

Al comma 2, sostituire le parole: di 22 milioni di euro, di cui 20 milioni *con le seguenti:* di 425 milioni di euro, di cui 400 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 903 milioni.

14. 11. (ex 14. 26.) Bressa, Molinari, Squeglia, Lettieri, Rosato, Leoni, Lucidi, Minniti, Guerzoni, Amici.

Al comma 2, sostituire le parole: 22 milioni *con le seguenti:* 40 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

14. 12. (ex 14. 20.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ulteriori risorse, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, sono destinate al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per definire in sede di contrattazione e con-

certazione gli istituti economici finalizzati ad introdurre nel sistema retributivo parametrico il riconoscimento dell'anzianità di servizio e delle competenze maturate nel tempo.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, ridurre del 4 per cento gli accantonamenti relativi a tutti i ministeri per ciascun anno del triennio 2005-2007.

14. 13. (ex 14. 24.) Molinari, Minniti, Angioni, Pisa, Ruzzante, Pinotti, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Tanoni, Santino Adamo Loddo, Papini, Squeglia, Lettieri.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Ulteriori risorse pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 sono destinate al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 per definire in sede di contrattazione e concertazione gli istituti economici finalizzati ad introdurre nel sistema retributivo parametrico il riconoscimento dell'anzianità di servizio e delle competenze maturate nel tempo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

14. 14. (ex 14. 14.) Minniti, Bressa, Angioni, Pisa, Ruzzante, Pinotti, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Molinari, Tanoni, Santino Adamo Loddo, Papini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ulteriori 20 milioni di euro sono stanziati a decorrere dall'anno 2005 per i miglioramenti retributivi destinati alla di-

rigenza delle Forze Armate e delle Forze di polizia del comparto della sicurezza della difesa.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, ridurre del 2 per cento gli accantonamenti relativi a tutti i ministeri per ciascun anno del triennio 2005-2007.

14. 15. (ex 14. 23.) Molinari, Angioni, Pisa, Ruzzante, Pinotti, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Minniti, Tanoni, Squeglia, Lettieri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ulteriori 10 milioni di euro sono stanziati a decorrere dall'anno 2005 per i miglioramenti retributivi destinati alla dirigenza delle forze Armate e delle Forze di polizia del comparto sicurezza-difesa.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

14. 16. (ex 14. 10.) Bressa, Angioni, Molinari, Ruzzante, Pinotti, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Minniti, Tanoni, Santino Adamo Loddo, Papini, Squeglia, Lettieri, Pisa.

Al comma 3, sostituire le parole: importo complessivo massimo con le seguenti: il 50 per cento dell'importo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui redditi. Sono pertanto abro-

gate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

14. 17. (ex 14. 19.) Russo Spina, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 2005, è stanziata la somma di un milione di euro da destinare alla copertura delle spese connesse alla responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze armate nello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 1.000;

2006: — 1.000;

2007: — 1.000.

14. 26. (ex 14. 61.) Lavagnini, Fallica, Ascierio, Fontana, Cossiga, Ruzzante, Banti, Bricolo.

(Approvato)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di garantire una copertura assicurativa al personale delle Forze Armate per la responsabilità civile nei confronti di terzi sono stanziati a decorrere dall'anno 2005 risorse pari a 1 milione di euro.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 1.000;

2006: — 1.000;

2007: — 1.000.

14. 18. (ex 14. 11.) Molinari, Pinotti, Minniti, Angioni, Pisa, Ruzzante, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Tanoni, Santino Adamo Loddo, Papini, Bressa, Squeglia, Lettieri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di garantire una copertura assicurativa al personale delle Forze Armate per la responsabilità civile nei confronti di terzi sono stanziati a decorrere dall'anno 2005 risorse pari a 1 milione di euro.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 1.000;

2006: — 1.000;

2007: — 1.000.

14. 19. (ex 14. 22.) Molinari, Pinotti, Minniti, Angioni, Pisa, Ruzzante, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Tannoni, Santino Adamo Loddo, Papini, Squeglia, Lettieri.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse previste dall'articolo 3, comma 49 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sono incrementate del 10 per cento,

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

14. 20. (ex 14. 18.) Russo Spina, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A partire dall'anno 2005, al fine di favorire una più efficiente ed economica redistribuzione delle risorse umane ed evitare il persistere di squilibri di organico nell'ambito del territorio nazionale, si prevede, in presenza di eccedenze di personale derivanti dal trasferimento di competenze, che le pubbliche amministrazioni attuino la mobilità obbligatoria nei confronti dei dipendenti che si vengano a trovare in condizioni di soprannumero.

14. 21. (ex 14. 34.) Pagliarini, Sergio Rossi.

Al comma 5, sostituire le parole da: ove siano fino alla fine del comma, con le seguenti: in conseguenza della contrattazione nazionale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti: ART. 37-bis. — 1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

ART. 37-ter — 1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

ART. 37-quater — 1. All'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di

anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-quinquies — 1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 37-sexies — 1. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

14. 22. (ex 14. 17.) Russo Spina, Gior-dano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004 si intende applicabile anche al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero della giustizia, al Ministero della salute e all'Agenzia del territorio per l'assunzione dei lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

14. 701. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Bellini, Innocenti, Trupia, Diana, Sciacca.

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

5-ter. Al fine di favorire la riorganizzazione delle Forze armate il fondo unico di amministrazione del personale civile

della difesa è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, finalizzati alla realizzazione di un programma straordinario di formazione e di riqualificazione del personale civile connesso con le esigenze della ristrutturazione delle Forze armate.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).* — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

14. 23. (ex 14. 13.) Pisa, Pinotti, Minniti, Angioni, Ruzzante, Lumia, Luongo, Rotundo, Lucidi, Molinari, Tanoni, Santino Adamo Loddo, Papini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-ter. Per il triennio 2005-2007, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità. Per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2004 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse alla professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Le presenti limitazioni non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali in carenza di organico, fatta eccezione per le province ed i comuni che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno,

nonché del personale medico ed infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni del personale docente delle università e delle scuole di ogni ordine e grado nonché dei ricercatori degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2004. Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente: **ART. 35-bis** *(Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive).* 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

1-ter. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino all'importo di euro 200.000 i costi di cui al comma 1, lettera b), n. 1), 3) e 4).

all'articolo 36, comma 19:

sostituire le parole: con una ritenuta unica del 10 per cento, *con le seguenti:* con una ritenuta unica del 15 per cento.

sostituire le parole: con una ritenuta unica del 10 per cento *con le seguenti:* con una ritenuta unica del 15 per cento.

all'articolo 37, Tabella C gli stanziamenti per gli anni 2005 e 2006 sono ridotti fino al 5 per cento.

14. 27. (ex 35. 03 nuova formulazione). Sergio Rossi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-ter. Per il triennio 2005-2007, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2004 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Le presenti limitazioni non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali in carenza di organico, fatta eccezione per le province ed i comuni che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché del personale medico ed infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni del personale docente delle università e delle scuole di ogni ordine e grado nonché dei ricercatori degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2004. Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

14. 24. (ex 14. 32.) Sergio Rossi, Pagliarini, Dario Galli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-ter. Per il triennio 2005-2007, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di perso-

nale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità. Per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2004 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Le presenti limitazioni non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali in carenza di organico, fatta eccezione per le province ed i comuni che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché del personale medico ed infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni del personale docente delle università e delle scuole di ogni ordine e grado nonché dei ricercatori degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2004. Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

14. 25. (ex 14. 33.) Sergio Rossi, Pagliarini, Dario Galli.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis. — 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria per il medesimo anno e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed

impiegati rilevata dall'istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data.

2. I datori di lavoro pubblici corrispondono ai propri dipendenti, in occasione del periodo di paga relativo al mese di gennaio, una somma determinata applicando alla retribuzione di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, corrisposta nell'anno solare precedente, la percentuale determinata dal decreto di cui al comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti: ART. 37-bis. — 1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

ART. 37-ter — 1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti

residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

ART. 37-quater — 1. All'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-quinquies — 1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 37-sexies — 1. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

14. 01. (ex 14. 014.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni, Pistone, Sgobio.